



DT I - DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ufficio Procedure dogane e accise - energie e alcoli
Sezione Accise

Prot.: 18021/RU

Milano, 29 maggio 2020

A: Tutti gli Uffici delle Dogane della Lombardia

OGGETTO: D.L.19 maggio 2020, n. 34. - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Circolare n.8D del 22/05/2020 in merito alle disposizioni di interesse in materia di accise. Istruzioni di dettaglio relative all'applicazione dell'art.130 del D.L.

Come noto, il "Decreto Rilancio" (DL n.34 del 19/07/2020) ha modificato o differito taluni adempimenti introdotti dal decreto-legge n.124 del 2019 (convertito con modifiche in Legge n.157/2019), in particolare attraverso l'art. 130 che si procede ad illustrare con la presente nota, al fine di fornire le informazioni utili per la uniformità dell'azione amministrativa:

a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021".

Questo intervento ha equiparato il termine d'obbligo della presentazione della denuncia e della contabilizzazione per i depositi ad uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc, al termine già previsto per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc dall'art. 92 comma 4-sexies del D.L. n. 18/2020. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2021 tutti i suddetti impianti dovranno essere censiti dall'Agenzia e contabilizzati i prodotti in essi movimentati.

b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2020".

L'articolo in parola aveva introdotto disposizioni finalizzate al contrasto dell'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come

carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. A tal fine è stato previsto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti, mediante l'attribuzione di un Codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale. Il Codice è emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia su richiesta del soggetto che effettua l'immissione in consumo di tali prodotti, ovvero del mittente, secondo la destinazione finale degli oli lubrificanti. Tale sistema di tracciabilità è stato esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

Il termine a partire dal quale gli oli lubrificanti e gli altri specifici prodotti dovranno viaggiare scortati da detto Codice è stato differito al 1 ottobre 2020.

c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre".

L'articolo 10 obbligava gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.

La finalità della norma è quella di uniformare le procedure di controllo sui depositi fiscali di stoccaggio a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, ai sensi dell'articolo 23, comma 14 del Testo Unico Accise - D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA).

Tali impianti, come noto, sono dotati di un sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti permettendo l'accertamento e la liquidazione dell'imposta da remoto. Si tratta del sistema "INFOIL", che con le norme in esame viene applicato anche ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio. Più in dettaglio, gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 23 TUA), di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, sono obbligati a dotarsi - secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione - di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

Con il Decreto Rilancio, il termine utile per dotare i serbatoi di sistemi di telemisure storicizzate nonché, laddove non ancora presenti, per installare misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria alle relative letture, è stato differito al 31 dicembre 2020.

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

Come innanzi premesso, gli interventi normativi del DL 124/2019 (c.c.m. con Legge 157/2019) hanno avuto lo scopo principale di prevenire le frodi e l'evasione fiscale nella filiera della distribuzione dei carburanti. L'intervento normativo ha rilevato la necessità dell'introduzione dell'obbligo di utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia per l'emissione del DAS (posto in capo agli esercenti i depositi gestiti in regime sospensivo o liberi che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell'intera filiera logistica nazionale), finalizzato a rendere più difficoltosa la falsificazione di tali documenti e, quindi, l'illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano durante i trasferimenti sul territorio nazionale.

Con il "Decreto Rilancio" l'obbligo del DAS in forma esclusivamente telematica è stato differito al 30 settembre 2020.

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

Anche questo intervento normativo, contenuto nel DL 124/2019, ha la finalità esplicita del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. L'articolo 12 introduce infatti l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati distinti secondo i soggetti obbligati per conto dei quali avviene il vettoriamento.

In particolare, l'art. 12 affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia il compito di:

- fissare i tempi e le modalità di esecuzione per disporre la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi al prodotto trasportato, distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, incluse le imprese che si occupano della

consegna ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali integrati funzionalmente (comma 1, lettera a));

- fissare i tempi e le modalità con cui i soggetti obbligati trasmettono i predetti quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso (comma 1, lettera b)).

L'intervento correttivo ha differito al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'Agenzia.

Il D.L.19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto rilancio) è inoltre intervenuto con il comma 2 dell'art. 130 in esame, alla **modifica dell'articolo 7-bis e dell'art. 25 comma 4 del T.U. Accise.**

In particolare:

a) con riferimento alle modifiche dell'articolo 7-bis:

- comma 6 – La modifica si è resa necessaria per escludere determinati quantitativi di prodotto che, anche in ragione delle modalità di trasporto e confezionamento del medesimo, sono da ritenere non rilevanti ai fini delle attività antifrode che la disposizione intende perseguire.
- comma 7 – Il comma 7 dell'articolo 7-bis del TUA estende le norme in esame anche alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, se trasportate sfuse o in contenitori di capacità inizialmente prevista superiore a 20 litri; con il Decreto Rilancio il legislatore lascia al Ministro dell'Economia e delle finanze la possibilità di stabilire diversamente per quanto concerne la capacità di detti contenitori.

b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è stato sostituito dal seguente:

"Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente sull'impianto; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

Con le modifiche apportate dal DL 124/2019 è stato abbassato il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza.

Con il Decreto Rilancio il Legislatore ha ritenuto opportuno intervenire con una importante semplificazione procedurale riducendo gli oneri per le imprese di cui trattasi, contemperandoli con la necessità per il fisco di censire e monitorare i soggetti che, a vario titolo, ricevono prodotti energetici detenuti in serbatoi di ridotte capacità ed attualmente non acquisiti nella strutturale registrazione degli operatori del settore dei prodotti energetici assoggettati ad accisa. Per dette imprese, previa presentazione di apposita comunicazione da parte dell'esercente, in luogo della licenza di esercizio l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto/deposito, attribuirà un codice identificativo. Viene in ogni caso confermato l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico seppure con le modalità semplificate di cui alla determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'Agenzia il 30 dicembre 2019.

Al riguardo la precedente nota della scrivente prot. n. 13271 del 22/04/2020 con la quale erano state dettate le modalità operative per il rilascio della licenza fiscale di esercizio è modificata come segue. La comunicazione dovrà contenere, oltre gli estremi identificativi della società e del rappresentante legale, quanto segue:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 attestante che “nel quinquennio antecedente la richiesta non è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, e di assenza di decreto di rinvio a giudizio per le suddette violazioni”.
2. Composizione dell'impianto privato di erogazione di prodotto energetico:
 - numero e capacità dei serbatoi costituenti l'impianto;
 - numero degli erogatori e relativi contaltri (solamente per i distributori), precisando per questi ultimi se dotati o meno anche di numeratore totalizzatore.
3. Dichiarazione prevista dall'art. 2 della Determinazione del Direttore dell'Agenzia Dogane Monopoli prot. n. 240433/RU del 27/12/2019, pubblicata sul sito internet www.adm.gov.it della stessa Agenzia in data 30/12/2019, inerente le modalità di tenuta

semplificata del registro di carico e scarico, riservata però esclusivamente ai “distributori minori” collegati a serbatoi che complessivamente superano la capacità di 5 mc ma non quella di 10 mc (ovvero, per gli analoghi “depositi minori”, con capacità superiore a 10 mc ma non a 25 mc). Deve, in pratica, essere precisato se il suddetto registro, non soggetto ad alcuna preventiva vidimazione, con validità illimitata e da conservare comunque presso il sito in cui è ubicato l’impianto, sarà tenuto su supporto elettronico ovvero cartaceo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo (comunale/regionale) rilasciato ai sensi dalle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, ovvero dichiarazione contenente gli estremi di detto provvedimento, previsto dall’art. 25 comma 4 del TUA come necessario prerequisito per il rilascio del codice identificativo.

Riguardo al suddetto provvedimento autorizzativo amministrativo si precisa che:

- per i distributori privati di gasolio è rilasciato dal Comune qualunque sia la capacità dei serbatoi, sulla base della normativa regionale di applicazione del D. L.vo n. 32/1998 (art. 1, comma 2°), della Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- per i depositi privati di gasolio è invece rilasciato dalla Regione (Direzione Ambiente Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Ambiente) laddove la capacità dei serbatoi superi complessivamente i 25 mc.

5. Copia di un documento di identità - fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

Ricevuta detta comunicazione, gli Uffici rilasceranno senza indugio il codice identificativo dell’impianto di cui trattasi. Attesa la rilevanza che assumono le innovate sopra esposte disposizioni normative, codesti Uffici provvederanno ad effettuare una idonea attività informativa ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Marzia Mariotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

Il funzionario incaricato: Dott. Ing. Michele Cafarelli